

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETA' AL REGISTRO IMPRESE

L'art. 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).

Con decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 (in vigore dal 7 aprile), il legislatore ha modificato il d.l. 185/08, prevedendo che: **“L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata”**.

A partire **dal 9 luglio 2012 la Camera di commercio di Taranto ha attivato** la modalità di **sospensione automatica** delle pratiche relative a imprese prive di indirizzo PEC. Pertanto le pratiche pur protocollate non vengono lavorate dagli operatori preposti ma è il sistema che dopo la protocollazione automatica provvede a sospendere la pratica inviando il seguente apposito messaggio:

“Oggetto: SOSPENSIONE Pratica xxxxx - Rea xxxxxx - Protocollo RI/PRA/xxxx/xxxx - C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxx – denominazione xxx – dichiarante xxx per RICHIESTA di iscrizione casella PEC (ai sensi dell'art. 37 Legge 4/4/2012 n. 35)

Gentile utente,

Le segnaliamo che la pratica, i cui riferimenti sono in oggetto, è stata sospesa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, in attesa che l'impresa provveda all'iscrizione del proprio indirizzo PEC nel Registro delle Imprese.

La informiamo infatti che la pratica non potrà essere presa in esame fino a che l'impresa non provvederà all'iscrizione del proprio indirizzo PEC.

La invitiamo a provvedere al più presto alla regolarizzazione inviando un'apposita pratica di dichiarazione PEC che, le ricordiamo, è esente dal pagamento di bolli, diritti di segreteria ed ogni altro onere.

Distinti saluti”

Le forme giuridiche soggette alla sospensione automatica sono:

1. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
2. SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA SEMPLICE
3. SOCIETA' CONSORTILE IN NOME COLLETTIVO
4. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
5. SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
6. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ILLIMITATA
7. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
8. SOCIETA' CONSORTILE
9. ISTITUTO DI CREDITO
10. ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
11. MUTUA ASSICURAZIONE
12. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
13. COOPERATIVA SOCIALE
14. SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
15. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
16. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

17. SOCIETA' ANONIMA
18. SOCIETA' COOPERATIVA
19. SOCIETA' EUROPEA
20. SOCIETA' SEMPLICE
21. SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA
22. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
23. SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
24. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
25. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
26. SOCIETA' PER AZIONI
27. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
28. SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO
29. SOGGETTO ESTERO
30. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
31. SOCIETA' TRA AVVOCATI
32. SOCIETA' NON PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Le tipologie di adempimenti NON soggetti alla sospensione automatica sono:

1. Bilanci
2. Cancellazioni
3. Fallimenti provenienti dal Tribunale
4. Cessioni di Quote

Ne consegue che i funzionari camerali dovranno verificare, solo al momento dell'istruttoria di ogni istanza di iscrizione nel Registro delle imprese effettuata da società, che la stessa abbia già comunicato il proprio indirizzo p.e.c..